

COMUNE DI PRASCORSANO

Contratti collettivi nazionali di lavoro

Per il personale del comparto

“Regioni – Autonomie locali”

relativi

- **Alla revisione del sistema di classificazione (CCNL 31.3.99)**
- **Al quadriennio normativo 1998 – 2001 ed al biennio economico 2000 – 2001 (CCNL 1.4.99)**
- **Al quadriennio normativo 2002 – 2005 ed al biennio economico 2002 – 2003 (CCNL 22.01.04)**
- **Al quadriennio normativo 2006 – 2009 ed al biennio economico 2006 – 2007 (CCNL 11.04.08)**
- **Al biennio economico 2008 – 2009 (CCNL 31.07.2009)**

**CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO
PER L'ANNO 2010**

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
DEFINITO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL C.C.N.L. 1998/2001, RELATIVO ALL'ANNO 2010

L'anno duemilaundici, addì 30 del mese di dicembre alle ore 17,00 nell'ufficio del Segretario C.le si sono riuniti:

per la delegazione trattante di parte pubblica, nominata con deliberazione di Giunta n° 10 del 13/02/2004 i Signori:

PAVIA Dr. Fausto	Segretario C.le	Presidente
TRUCANO Stefania	Responsabile area economico-finanziaria	Membro
BUFFO Roberta	Responsabile area Amministrativa	Membro

per la delegazione trattante di parte sindacale i seguenti signori:

OSELLA Paolo Rappresentante organizzazione sindacale territoriale di categoria – F.P.S.- C.I.S.L.

Preso atto e confermato l'accordo definito tra le parti, quale atto propedeutico, circa la garanzia e la tutela dei servizi pubblici essenziali, in caso di esercizio del diritto di sciopero per gli uffici e i servizi dell'Ente, come riportato dal precedente accordo, tuttora vigente;

Rispettato l'oggetto e i termini nonché la procedura del negoziato;

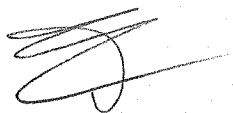
LE PARTI

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 26/11/2011, con la quale venivano stabiliti gli Indirizzi per la definizione della preintesa del contratto decentrato integrativo anno 2010

Vista l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definito ai sensi dell'art. 4 del c.c.n.l. 1998/2001, relativo all'anno 2010, sottoscritta in data 10/12/2011

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 29/12/2011, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo anno 2010

si danno atto di aver raggiunto l'intesa da valere come contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro di ente, salvo le procedure da osservare, circa l'autorizzazione da parte della Giunta alla sottoscrizione ovvero alla stipula del presente atto, contenente le clausole di diritto privato, convenute in applicazione dell'art. 4 del CCNL 1998/2001 e che si riportano di seguito.



Art. 1

Campo di applicazione

1) Il presente contratto collettivo decentrato si applica a tutto il personale dell'ente di appartenenza alle categorie A, B, C e D del nuovo ordinamento professionale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, a tempo pieno o part/time, salvo clausole speciali per tali tipi di rapporti.

Art. 2

Termini del contratto

1) Il presente contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro concerne il periodo 01/01/2010 – 31/12/2010, fatto salve le clausole del CCNL 2002/2005, CCNL 2006/2009.

2) Gli effetti giuridici sostanziali decorrono dalla data di stipula formale del contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro, che avviene dopo acquisita l'autorizzazione alla sottoscrizione da parte della Giunta. Esso s'attua nei 30 giorni successivi, ai sensi del CCNL2002/2005 e s.m.i..

3) Il contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro è pubblicato all'albo pretorio per pubblicità dichiarativa e per mera efficacia probatoria. Esso ha valore di legge tra le parti stipulanti.

4) Gli uffici ed i servizi dell'ente attuano le decisioni delle parti definite in contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro senza ulteriori autorizzazioni di Giunta, essendo il contratto immediatamente esecutivo dopo la stipula.

5) Alla scadenza del 31/12/2010 il presente contratto si rinnova automaticamente se nessuna delle due parti lo abbia disdetto con lettera A.R. almeno tre mesi prima.

6) Per le verifiche su singoli istituti di cui alle clausole successive, le parti fanno richiamo specifico a tempi e modalità sui singoli istituti e, comunque, è effettuato un bilancio ad un anno dalla stipula del presente contratto, in una seduta formale di delegazione trattante.

Art. 3

Oggetto della contrattazione

1) Ai sensi dell'art. 4 del CCNL 1998/2001 l'oggetto del contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro è il seguente:

- a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;
- b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 17, comma 2, lettera a);
- c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g);
- d) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
- e) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità di dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e dalla domanda di servizi;
- f) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n° 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- g) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k);
- h) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art. 22;

Art. 4

Collegamento tra produttività ed incentivi

L'attribuzione dei compensi di cui all'art.17, comma 2, lett. a) del CCNL 1998/2001, è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalità definite a livello di ente, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati secondo la disciplina del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.



Art. 5

Disposizioni particolari per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative

La disciplina dell'art. 92 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. trovano applicazione anche nei confronti del personale incaricato di una delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative ai sensi dell'art. 9 del CCNL del nuovo ordinamento professionale.

Art. 6

Controllo dello straordinario.

1. L'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio o servizio cui appartiene il dipendente e dovrà essere debitamente motivata. Nel caso in cui il dipendente presti, a richiesta del Responsabile di Servizio, lavoro straordinario per una durata complessiva inferiore ai trenta minuti, per il completamento di pratiche o lavori o per esigenze straordinarie motivate, tale tempo lavorato non sarà retribuito ma potrà essere recuperato.
2. Saranno individuati momenti comuni di:
 - monitoraggio del lavoro straordinario svolto e delle ricadute dell'orario di lavoro applicato; a tal fine le relative ore saranno suddivise in base alle seguenti tipologie:
 - A. eventi straordinari
 - B. carenze di personale
 - C. eventi ordinari
 - D. assenze per malattia
 - E. assistenza agli organi istituzionali e commissioni varie
 - studio e proposte sulle attività da riorganizzare (servizi, attività varie);
 - studio, ricerca e valutazione delle politiche degli orari e della loro articolazione con riferimento all'esigenza dell'utenza e dell'organizzazione del lavoro.
3. Per l'anno 2010 tale somma sarà pari a €. 1.829,83, oltre gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente.
4. Fermo restando che il recupero delle ore straordinarie è di esclusiva facoltà del dipendente, l'amministrazione comunale procederà a erogare, se dovuta, ai dipendenti che recuperano ore di lavoro straordinario, la maggiorazione oraria corrispondente alla prestazione straordinaria effettuata. Il recupero dello straordinario deve essere autorizzato dal responsabile in funzione dell'organizzazione del lavoro del servizio.

Art. 7

Pari opportunità: comitato

L'Amministrazione s'impegna ad attuare le misure necessarie per favorire la pari opportunità nel rispetto della legge 125/91 e segg. e sulle disposizioni del vigente CCNL.

ART. 8

Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 15 del vigente CCNL.

In particolare, le parti concordano:

- per il 2010 le risorse relative al comma 1 dello stesso articolo sono così quantificate:



COSTITUZIONE FONDO		2010
Lettera a) primo comma art. 15		
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06.07.1995		
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06.07.1995		
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06.07.1995		
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06.07.1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi)		€ 2.073,83
Lettera j) primo comma art. 15		
Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo		€ 322,33
Lettera k) primo comma art. 15		
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17.		
Lettera m) primo comma art. 15		
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario-art.14 solo 3%		€ 54,89
ART 4 ccnl 5.10.01 comma 1		
Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 di un importo pari all'1,1 % del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.		€ 523,66
ART 32 c1. ccnl 16.10.03		
Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001.		€ 334,16
ART 32 c2. ccnl 16.10.03		
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001 nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti;		€ 269,49
FONDO UNICO CONSOLIDATO		€ 3.578,36
ART.4 c. 1 ccnl 09.05.06		
Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003.		€ 309,58
ART. 8, c. 2 ccnl 11/04/2008		
Gli enti locali, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005 qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.		€ 326,06
TOTALE PARTE FISSA		€ 4.214,00
PARTE VARIABILE FONDO		
Secondo comma art. 15		
Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo delle singole voci di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari stabilito per l'anno 1997.		€ 743,85
ART. 8, c. 3 ccnl 11/04/2008		
In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 2, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 4, possono incrementare, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2005 di seguito indicati:		
a) fino ad un massimo dello 0,3 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;		
b) fino ad un massimo dello 0,9 %, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.		
TOTALE PARTE VARIABILE FONDO		€ 743,85
TOTALE FONDO		€ 4.957,85
Risparmi della disciplina straordinario anno precedente		€ 9,58
Risparmi del fondo anno precedente		€ 0,00
TOTALE		€ 4.967,43

ART. 9

Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

Il fondo di cui all'art. 8, per l'anno 2010 ammontante a €. 4.967,43 oltre gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente, verrà utilizzato come segue:

UTILIZZO FONDO	
	2010
Fondo progressione art 17 c2 lett b CCNL 1.4.99 stanziato	€ 2.148,47
Utilizzo fondo progressione art 17 c2 lett b ccnl 1.4.99 stanziato	
a) inquadramento ex led	
b) progressioni economiche: già contrattate negli anni precedenti	€ 2.148,47
da assegnare negli anni oggetto di contrattazione €. 0,00	
c) Indennità di comparto art.33 ccnl 16 ott.03	€ 1.422,00
<i>primo inquadramento di alcune categorie di lavoratori in applicazione del CCNL del 31.3.1999 (area di vigilanza e personale della prima e seconda qualifica funzionale).</i>	
d) indennità di turno	
e) rischio	
Fruiscono della indennità le posizioni: 1 operatore tecnico per tutto l'anno	€ 360,00
f) maneggio valori	
L'indennità giornaliera è fissata in lire	
g) reperibilità	€ 371,85
h) disagio	
i) indennità particolari posizioni	
Fruiscono della indennità le posizioni:	
i.1) indennità particolari responsabilità	
Fruiscono della indennità le posizioni: nel 2007,2008, 2009 e 2010 n. 1 istruttore amministrativo per 12/12	€ 150,00
i.2) indennità particolari responsabilità (personale unioni dei comuni)	
Fruiscono della indennità le posizioni:	
l)centri estivi asili nido art 38 comma 6 CCNL 14 -9- 2000 code	
m) Indennità educatori asilo nido art. 6 CCNL biennio 00-01	
n) fondo per le posizioni organizzative	
o) produttività individuale e collettiva	€ 515,11
prelevamento fondo da lett.a) a lett.o)	€ 4.967,43
Lettera k) primo comma art. 15 RIF 109	
Lettera K) primo comma art.15 RIF Messi art. 10 l.265/99	
Lettera k) primo comma art. 15 RIF ICI	
Lettera k) primo comma art. 15 RIF D.Lgs.30/2007	
tot utilizzo lettera K)	
Quarto comma art. 15	
tot utilizzo comma quarto art. 15	
Lettera d) primo comma art. 15 SPONSORIZZAZIONI	
BANCA DELLE ORE maggiorazione oraria	
totale utilizzo fondo	€ 4.967,43

ART. 10

Fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi.

I sistemi di incentivazione si realizzeranno attraverso progetti obiettivo, tratti dalla Relazione Previsionale e Programmatica annuale, che prevederanno risultati quantificabili, rivolti alla qualità dei servizi, all'innovazione ed all'incremento della produttività, legati al tempo, al costo e alla quantità della produzione.

Il fondo sarà distribuito fra i vari settori in base al numero di dipendenti assegnati e alle loro categorie di appartenenza.

A tale fine, ogni responsabile di servizio provvede alla presentazione dei progetti obiettivo relativamente al proprio servizio con indicazione del peso attribuito all'interno del budget complessivo assegnato.

A tale fine gli obiettivi si distinguono in :

- *normali* (peso 1 - 6), obiettivi privi di particolare contenuto innovativo e/o tesi al recupero di inefficienze passate o al mantenimento degli standard;
- *mediamente impegnativi* (peso 7 - 12), obiettivi con aspetti di particolare difficoltà e importanza, tesi al miglioramento degli standard attuali sia in termini di prestazioni che di servizi erogati;
- *molto impegnativi* (peso 13 - 17), obiettivi con aspetti di particolare difficoltà e importanza, tesi al miglioramento degli standard attuali fino a raggiungere livelli di eccellenza sia in termini di prestazioni che di servizi erogati;
- *innovativi* (peso 18 - 20), obiettivi che determinano un miglioramento degli standard attuali dei servizi erogati tramite strumenti di nuova introduzione.

Per ciascun progetto finalizzato si prevede:

- a) il numero del personale diviso per categoria e per profilo professionale;
- b) i tempi di attuazione del progetto;
- c) il responsabile del progetto;
- d) la verifica dei risultati;
- e) i modi di erogazione dei compensi in forza dei parametri assegnati e dell'apporto temporale e/o quanti/qualitativo dei soggetti;
- f) i modi di esclusione dei beneficiari.

Sono esclusi dai benefici i dipendenti che hanno ricevuto una sanzione superiore alla censura.

I beneficiari riceveranno altresì, sul compenso, un abbattimento delle loro spettanze pari al:

- 5% per il 1° richiamo verbale;
- 10% per ogni ulteriore richiamo verbale;
- 20% per il 1° richiamo scritto (censura);
- 40% per ogni ulteriore richiamo scritto (censura).

I benefici dei progetti finalizzati e della produttività sono erogati, dopo il raggiungimento degli obiettivi, nell'anno successivo, previa verifica del risultato da parte del responsabile del servizio con la compilazione della scheda (all.2).

I criteri di attribuzione degli incentivi saranno improntati alla selettività ed alla valorizzazione dei ruoli e delle attività.

A tale scopo dovrà compilare la scheda allegata (1) indicando:

- descrizione sintetica del progetto;
- obiettivi di miglioramento quali/quantitativi;
- personale coinvolto e percentuale di partecipazione rispetto all'intero progetto;
- tempi di realizzazione complessivi;
- valore economico del progetto.

Il valore da assegnare a ciascun progetto sarà stabilito dal Responsabile del Servizio competente. Nel caso si verifichino necessità di modificazioni nel corso dell'esercizio, il responsabile informerà tempestivamente il Segretario c.le per le determinazioni del caso.

A consuntivo, il responsabile del servizio presenterà una relazione dettagliata, indicando i tempi, le attività svolte, i miglioramenti perseguiti, i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati. Il responsabile compilerà, altresì, la scheda (2) per la valutazione del personale che ha partecipato al progetto.

Se il progetto sarà realizzato solo in parte, il Segretario c.le, previa valutazione con il responsabile che dovrà indicare motivatamente la percentuale realizzata, definirà in proporzione le risorse da assegnare. A tal fine, a tutti i partecipanti sarà assegnato il 10% delle risorse in parti uguali, mentre il restante 90% sarà assegnato in funzione del punteggio riportato da ciascun partecipante, ed in proporzione alla percentuale di partecipazione allo stesso. Se il progetto non risulterà realizzato, le risorse confluiranno sul fondo dell'anno successivo.

Qualora la mancata realizzazione non sia giustificata da seri e comprovati motivi, espressi dal responsabile del servizio in dettagliata relazione, il servizio interessato sarà escluso, per l'anno successivo, dalla partecipazione alla realizzazione dei progetti obiettivo.

Art. 11

Criteri per la progressione orizzontale

1. Ogni anno possono essere assegnati i fondi per la progressione orizzontale ad ogni categoria e, all'interno di esse, ad ogni posizione economica seguendo una formula che abbia per parametri il numero dei lavoratori inquadrati in ogni posizione economica e la spesa necessaria a finanziare i relativi passaggi orizzontali.

2. La progressione orizzontale risponde all'esigenza di riconoscere l'aumento della professionalità individuale e di quella delle posizioni professionali rispetto al quadro generale delle professionalità/competenze tecniche presenti nell'Ente.
3. Ai fini della valutazione della prestazione individuale si prendono a riferimento:
 - per le progressioni dell'anno 2010: le valutazioni che saranno appositamente espresse dai dirigenti/Responsabili di Servizio sulla base dei criteri così come stabiliti dalla D.G. n. 61 del 14/12/2001.
4. Sono esclusi dalla progressione orizzontale dell'anno successivo i dipendenti che nell'anno precedente:
 - sono stati sanzionati con provvedimenti disciplinari;
 - hanno riportato nella valutazione delle prestazioni individuali un punteggio inferiore al 60% di quello complessivo previsto

In ogni caso la progressione interna orizzontale avviene nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5 del C.C.N.L. stipulato in data 31.03.1999, purché il dipendente sia in possesso di tre anni di servizio presso questo Ente.

5. Nel triennio lo stesso dipendente non potrà usufruire di più di un passaggio in progressione orizzontale.

Art. 12

Disposizioni finali

1. **Garanzia e miglioramento ambiente di lavoro - interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro**

Le parti ribadiscono l'importanza e rilevanza delle materie riferite alla sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro.

2. **Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione**

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando sia firmato:

- dalla delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della giunta comunale e sentito il parere del revisore dei conti;
- dalla delegazione di parte sindacale previa consultazione dei lavoratori nei modi ritenuti opportuni e i cui risultati saranno resi pubblici.

3. **Vigenza del contratto**

Il presente contratto è valido per tutta la vigenza del CCNL, fatta salva la facoltà di una delle parti di richiederne la revisione almeno tre mesi prima dell'inizio di un nuovo esercizio finanziario.

Le parti si riservano di riaprire il confronto qualora intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Prascorsano, li 30/12/2011

Rappresentante sindacale CISL:

Il Presidente della Delegazione trattante Parte pubblica:

Membri:

The block contains three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. They appear to be the signatures of the representatives mentioned in the text.

Allegato 1)

SCHEDA DI PROGETTO OBIETTIVO

UFFICIO: _____
SERVIZIO: _____

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

--

OBIETTIVI quali-quantitativi di miglioramento da ottenere tramite il progetto obiettivo

--

DATA INIZIO:	_____
TEMPI DI REALIZZAZIONE:	
DATA TERMINE:	_____

PERSONALE COINVOLTO E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO

--

VALORE ECONOMICO DEL PROGETTO:	_____
--------------------------------	-------

Data _____

Firma _____

QUESTIONARIO DEI DIPENDENTI

DIPENDENTE SIG./SIG.RA _____
(cognome e nome del/la valutato/a)

Fattori	Descrizione dei fattori	Grado di valutazione (da 1 a 100)
Capacità tecnico-professionale	Conoscenze teorico-pratiche dimostrate nello svolgimento del proprio ruolo	
Creatività applicativa	Capacità di produrre idee nuove, proposte e suggerimenti, che si dimostrino concretamente applicabili	
Partecipazione	Interesse, impegno, entusiasmo, sforzo, resistenza	
Rendimento ed affidabilità	Quantità e qualità di lavoro svolto e rispetto dei tempi e delle scadenze	

Data _____

Firma

(di chi valuta)

